



## TRIBUNALE PER I MINORENNI

MILANO

---

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2010 nelle persone dei  
Signori Magistrati

dr.ssa Emanuela Aliverti Presidente

dr. Gennaro Mastrangelo Relatore

dr.ssa Gabriella Merguici Giudice Onorario

dr. Giuseppe Vadalà Giudice Onorario

nel procedimento indicato in epigrafe promosso ai sensi dell'art. 7 della L. 15.1.1994, n. 64, relativo alla minore **E**, n. a , figlia naturale di

**D**, residente in , rappresentato e difeso dagli Avvocati Roberta Ceschini e Maria Augusta Anelli e presso lo studio di quest'ultima in Milano, via San paolo n. 7, elettivamente domiciliata

e di

**M**, rappresentata e difesa dagli Avvocati Grazia Cesaro e Donata Piantanida e presso lo studio della prima in Milano, via Lamarmora n. 40 elettivamente domiciliata, pronunzia il seguente

### DECRETO

Vista l'istanza ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 64 del 1994 che ha autorizzato la ratifica in Italia della Convenzione Internazionale sugli aspetti civili della sottrazione dei minori, firmata a L'Aja il 25.10.1980, proposta da **D** e volta ad ottenere il rientro della minore nel Regno Unito;

visto il ricorso depositato dal Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale in data 21.1.2010 ai sensi dell'art. 7, c. 2, della legge citata;

visti gli atti di parte e la documentazione acclusa;

visto il provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio datato 16.2.2010 che disponeva l'incombente per il 19.3.2010;

vista l'istanza di ricusazione del Giudice delegato presentata ai sensi dell'art. 52 c.p.c. il 16.3.2010;

vista l'ordinanza del 25.3.2010 con cui questo Tribunale rigettava l'istanza di ricusazione;

visto il provvedimento di fissazione di nuova udienza datato il 12.4.2010;

sentiti in camera di Consiglio i genitori della minore il 27.4.2010;

viste le conclusioni rassegnate oralmente dai procuratori costituiti nonché dal Pubblico Ministero;

### **il Collegio osserva**

la fattispecie è regolata dalla Convenzione internazionale richiamata, per cui occorre stabilire se il mancato ritorno di **E** nel regno Unito possa considerarsi illecito e ciò induce alla verifica della sua residenza abituale al momento del suo ingresso in Italia;

la fattispecie è singolare giacché la minore è nata il 26 agosto 2008; ella ha trascorso in Italia i tre mesi successivi alla nascita, recandosi assieme alla madre nel domicilio paterno nel mese di novembre 2008;

il 4 luglio 2009 **E** e la genitrice si sono recate in Italia per far visita alla madre della **M** ed il loro rientro era previsto per il 25 luglio successivo, avendo dunque programmato un soggiorno di ventuno giorni; i biglietti aerei sono stati acquistati contestualmente;

la **M** decideva dunque di non fare rientro in Italia ed il 24 settembre 2009 presentava ricorso ex art. 317-bis c.c. davanti a questo Tribunale, iscritto al ruolo col n. 3474/09 e deciso con decreto del 5.2.2010; avverso tale provvedimento è pendente reclamo in Corte d'Appello;

dalla documentazione fornita dal **D** risulta che la **M** ha stabilito, seppure nel lasso di tempo dal novembre 2008 al luglio 2009, la propria dimora nel Regno Unito, assieme alla figlia; il soggiorno effettuato in Italia e di cui all'allegato 2 dell'atto di parte della madre – che sebbene non tradotto in lingua italiana non è affetto da inutilizzabilità posto che il principio di cui all'art. 122 c.p.c. è riferito ai soli atti dell'A.G. e che il giudice, ex art. 123 c.p.c. ha solo facoltà e non obbligo di procedere alla nomina di un traduttore, specialmente qualora trattasi, come nell'odierno caso, di atti di semplice contenuto (Tribunale di Salerno, sentenza del 14.5.2007, Est. Scarpa; Cass. Sez. III, 11.10.2005 n. 19756) – non vale ad inficiare tale circostanza, che si desume ampiamente dalla documentazione prodotta da controparte – attribuzione del numero di assicurazione sanitaria alla ricorrente datato 25 febbraio 2009; invito alla ricorrente a sottoporsi ad un PAP test datato

6 luglio 2009; richiamo per le vaccinazioni obbligatorie della minore datato 1 settembre 2009; comunicazione del fisco del Regno Unito, rivolta alla ricorrente ed al resistente, nel medesimo indirizzo, datata 27 luglio 2009; attestazione di partecipazione ad un corso di “baby massage” da parte della madre e della figlia datato 19 maggio 2009; certificato dentistico della ricorrente datato 5 giugno 2009; certificato di assicurazione RCA della autovettura della ricorrente con validità dal 4 gennaio 2009 sino al 4 gennaio 2010 ) – né ha pregio il conteggio dei giorni di permanenza di **E** in un Paese piuttosto che in un altro – asseritamente maggiori, a detta della difesa della **M**, in Italia rispetto al Regno Unito – poiché al Giudice compete la sola valutazione di quanto accaduto sino al mancato rientro nella nazione di origine, a nulla rilevando ciò che accade successivamente posto che la *ratio* della normativa pattizia si rinviene nella necessità di scoraggiare ed impedire mutamenti surrettizi della competenza giurisdizionale alla ricerca del Giudice astrattamente più favorevole alle proprie ragioni (in termini simili e sul Reg Ce 2001/2003, che ha simile *ratio*, Corte di Giustizia, sentenza 11 luglio 2008, causa C-195/08 PPU, Rinau, Racc. pag. I-5271, punto 52);

il mancato trasferimento della mobilia e dell’autovettura della **M** nel Regno Unito (pp 3 e 4, costituzione) sono insignificanti posto che ella avrebbe trovato presso il **D** sia l’una che l’altra;

del pari ininfluyente è la ricerca di un presunto *animus* della **M** nel radicare o meno nel Regno Unito la propria residenza con la figlia nonché la documentazione anagrafica relativa a quest’ultima, giacché la <<residenza abituale>> è da riferire a dati puramente fattuali, come insegna Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 22507, del 19 ottobre 2006 che, pronunziandosi sul concetto ha così stabilito: << la nozione di "residenza abituale"...corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione>> (similmente Cass., sez. I, sentenza del 16 luglio 2004 n. 13167, in Giustizia Civile Massimario, 2004, 7-8; . Cass., sez. I, sentenza 7 luglio 2008 n. 18614, in Famiglia e minori, n. 8/2008, 51; conf. Cass. civ., sez. I, sentenza 15 febbraio 2008 n. 3798, in Guida al diritto, n. 16/2008, 94 );

le misure di cui alla richiamata Convenzione sono poi state definite <<reintegratorie>>, rivolte alla tutela <<non di titoli giuridici, ma di situazioni di fatto>> ( Cass. Sez. I, sent. 15 aprile 2003, n. 5944, in Giust. Civ. mass., 2003, 4; Rivista di diritto internazionale privato e processuale, n. 1/2004, 283; similmente già Cass. civ., sez. I, sentenza 20 marzo 1998 n. 2954, in Giust. Civ., 1998, 916, con nota di Giacalone, in Il diritto di famiglia e delle persone, n. 3/1998, 912; in Guida al diritto, n. 28/1998, 34 ss; in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, n. 1/1999, 74; in Il Foro Italiano, n. 6/1999, 1977);

il P. M., concludendo per il non rimpatrio di **E**, ha esplicitamente richiamato il Collegio alla considerazione di quale possa essere il migliore collocamento per

una minore di tenera età, anche in base alle dichiarate attitudini di ciascun genitore nella sua cura; questa valutazione è però preclusa in questa sede poiché <<in tema di illecita sottrazione internazionale di minori, ai sensi della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980, il giudizio sulla domanda di rimpatrio non investe il merito della controversia relativa alla migliore sistemazione possibile del minore; cosicché tale domanda può essere respinta, nel superiore interesse del minore, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dagli artt. 12, 13 e 20 della Convenzione, fra le quali non è compresa alcuna controindicazione di carattere comparativo che non assurga - nella valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito - al rango di vero e proprio rischio, derivante dal rientro, di esposizione a pericoli fisici e psichici o ad una situazione intollerabile>> (cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 7 marzo 2007 n. 5236, in Guida al diritto, n. 14/2007, 24 ss);

quanto alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, lettera B, della Convenzione, occorre notare che il caso di E, è sì, come giustamente notato dalla difesa della M, un caso limite in ragione della tenera età della minore, ma, a meno di non voler svuotare il contenuto di tutela delle normative citate nel caso di minori molto piccoli, le situazioni ostative non devono ridursi a meri disagi o a transitorie reazioni emotive, ma in oggettivi rischi di pericolo psico-fisico (arg. ex Cass, sez. I, sentenza 31 ottobre 2007, n. 22962, in Famiglia e minori, 11/2007, 52. ss; Trib, min. Cagliari, decreto 14 febbraio 2008, Pres. La Corte, Rel. Pala, in Famiglia e minori, n. 6/2008, 88 ), poiché, diversamente opinando, si dovrebbe sempre negare il rimpatrio degli infanti condotti arbitrariamente altrove dalla madre, in ragione dell'ovvio rapporto che sussiste in questi casi tra la genitrice ed il piccolo nato;

dall'audizione delle parti risulta anche che il padre esercitava i suoi doveri parentali;

tutto ciò considerato va ordinato il rimpatrio della minore nei sensi di cui in dispositivo;

la decisione di accoglimento assorbe le domande cautelari pur avanzate dal D poiché i provvedimenti provvisori assunti con decreto di questo Tribunale del 5.2.2010, nel procedimento iscritto al ruolo col n. 3474/09, sono stati rispettati dalle parti, i diritti di visita garantiti al padre sono ampi, la madre non ha mai affermato di voler precludere il rapporto di E con il genitore né emergono elementi di sorta che possano far ritenere fondato il *periculum in mora* rappresentato dalla difesa D;

**P. Q. M.**

Visti gli artt. 7 ss L 64 del 1994, 1 ss. Convenzione de L'Aja del 25.10,1980,

**accoglie**

la richiesta avanzata da D e, per l'effetto

**ordina**

il ritorno immediato della minore presso il padre nel Regno Unito

**dichiara**

il presente decreto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 7, c. IV, L. 64/1994.

Si comunichi con urgenza al P. M. (dr.ssa Saracino) ai fini dell'esecuzione e dell'immediato avviso all'Autorità Centrale ai sensi dell'art. 7, c. V, L. citata.

Si notifichi ai genitori della minore nei rispettivi domicili eletti.

Così deciso in **Milano**,  
nella camera di Consiglio del **27 aprile 2010**

**L'Estensore**

dr. Gennaro Mastrangelo

**Il Presidente**

dr.ssa Emanuela Aliverti